

Ordinanza del DFEP sulle importazioni di tessuti di origine turca

del 3 giugno 1992

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica,

visti gli articoli 3-6 dell'ordinanza del 30 novembre 1987¹⁾ sull'importazione di tessuti;

in applicazione dell'accordo di libero scambio del 10 dicembre 1991²⁾ tra i Paesi dell'AEELS e la Turchia,

ordina:

Art. 1 Permesso d'importazione

I tessuti di origine turca, enumerati nell'allegato B dell'ordinanza del DFEP del 2 dicembre 1987³⁾ sull'importazione di tessuti, accompagnati da un certificato d'origine a norma dell'articolo 9 dell'ordinanza del 7 dicembre 1987⁴⁾ concernente le regole d'origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (modulo A), non sottostanno all'obbligo del permesso d'importazione rilasciato dalla Divisione delle importazioni ed esportazioni dell'Ufficio federale dell'economia esterna.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 giugno 1992 ed è valida fino al 31 dicembre 1992.

3 giugno 1992

Dipartimento federale dell'economia pubblica:
Delamuraz

5117

RS 946.213.17

¹⁾ RS 946.213

²⁾ RU 1992 ... (FF 1992 I 978)

³⁾ RS 946.213.1

⁴⁾ RS 946.39



Ordinanza sui provvedimenti economici nei confronti della Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

del 3 giugno 1992

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale,
ordina:

Art. 1 Provvedimenti concernenti il traffico aereo

¹ Agli aeromobili del traffico aereo da e per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro) è vietata l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero.

² I voli da e per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro) con aeromobili immatricolati nel registro svizzero aeronautico sono vietati.

³ D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, l'Ufficio federale dell'aviazione civile può, per ragioni umanitarie, consentire eccezioni.

Art. 2 Provvedimenti concernenti gli aeromobili

¹ L'esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili immatricolati nel registro aeronautico jugoslavo (serbo e montenegrino) o appartenenti a persone giuridiche la cui sede si trova in Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o utilizzati a nome di dette persone giuridiche è vietata. Il divieto si applica parimenti ai lavori di manutenzione degli elementi costitutivi di detti aeromobili.

² Per gli aeromobili di cui al capoverso 1 non si possono concludere nuovi contratti di assicurazione diretta. Le pretese derivanti da contratti di assicurazione già esistenti non possono più essere soddisfatte.

Art. 3 Provvedimenti concernenti il commercio e i servizi

¹ È vietata qualsiasi attività commerciale con la Jugoslavia (Serbia e Montenegro) come pure la prestazione di servizi alle autorità jugoslave (serbe e montenegrine) nonché alle persone fisiche giuridiche in Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

² Sono in particolare vietati:

- a. l'importazione e il transito di merci di origine jugoslava (serba e montenegrina) esportate dalla Jugoslavia (Serbia e Montenegro) dopo il 30 maggio 1992;

RS 946.209

- b. l'esportazione e il transito di merci a destinazione della Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- c. le mediazioni di merci da e per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- d. il trasporto di merci da e per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e la messa a disposizione di compartimenti di carico a questo scopo da parte di imprese del traffico stradale, ferroviario, marittimo e aereo;
- e. tutti i servizi che hanno lo scopo o l'effetto di promuovere l'economia jugoslava (serba e montenegrina).

³ I capoversi 1 e 2 si applicano unicamente nei casi in cui non risultino già applicabili le disposizioni delle leggi federali del 30 giugno 1972¹⁾ sul materiale bellico e del 23 dicembre 1959²⁾ sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni, con le loro rispettive ordinanze d'esecuzione, nonché l'ordinanza del 12 febbraio 1992³⁾ sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie nel settore delle armi ABC e dei missili.

Art. 4 Provvedimenti concernenti il traffico dei pagamenti e i beni patrimoniali

¹ Sono vietati i pagamenti a destinazione della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) relativi a operazioni o transazioni giusta l'articolo 3.

² Sono inoltre vietati i trasferimenti di denaro o di altri beni patrimoniali alle autorità della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o a persone giuridiche di diritto privato o pubblico con sede in Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o la loro messa a disposizione sotto qualsiasi forma.

³ Sono parimenti vietati il trasferimento di denaro o la cessione di beni patrimoniali a persone fisiche o giuridiche in Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

⁴ Per il rimanente è autorizzata la gestione di averi jugoslavi (serbi e montenegrini) in Svizzera.

Art. 5 Eccezioni

¹ Possono essere eccettuati dal divieto giusta gli articoli 3 e 4:

- a. l'esportazione e il transito di merci a scopo medico e di generi alimentari;
- b. i pagamenti a scopo medico o umanitario o per generi alimentari;
- c. il versamento di prestazioni sociali a persone fisiche in Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- d. il versamento di assegni privati a persone fisiche in Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- e. il trasporto di effetti personali in caso di trasporto di persone da e per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- f. l'esportazione e il transito di merci nonché il traffico dei pagamenti destinati alla rappresentanza svizzera a Belgrado, al Comitato internazionale

¹⁾ RS 514.51

²⁾ RS 732.0

³⁾ RS 946.225; RU 1992 409

della Croce Rossa (CICR), alle forze di protezione delle Nazioni Unite (FORPRONU), alla Conferenza sulla Jugoslavia e alla Missione di controllo delle Comunità europee;

- g. l'importazione di merci e il traffico dei pagamenti a favore delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Jugoslavia (Serbia e Montenegro) in Svizzera nell'ambito delle disposizioni applicabili del diritto internazionale pubblico.

² L'Ufficio federale dell'economia esterna decide le autorizzazioni eccezionali d'intesa con i servizi competenti dei Dipartimenti interessati. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali generali per le lettere c-g. Detto Dipartimento può limitare l'entità degli assegni privati.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque, intenzionalmente, viola una disposizione della presente ordinanza, dell'ordinanza di esecuzione o una decisione emanata in virtù delle medesime o effettua con terzi operazioni di cui sa o deve supporre che i beneficiari effettivi sono persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico in Jugoslavia (Serbia e Montenegro), è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

² In caso di infrazione colposa, la multa è di non oltre 50 000 franchi.

³ Il tentativo è punibile.

⁴ La legge federale sul diritto penale amministrativo¹⁾ è applicabile. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 1 o a una decisione emanata in virtù del medesimo sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. Le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 4 capoversi 2 e 3 o a una decisione emanata in virtù del medesimo sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle finanze. Negli altri casi, è competente l'Ufficio federale dell'economia esterna.

⁵ Se vi è concorso con un reato doganale, si applicano esclusivamente le disposizioni della legge sulle dogane²⁾.

Art. 7 Protezione giuridica

Le decisioni su ricorso prese in virtù della presente ordinanza sono impugnabili con ricorso al Consiglio federale giusta gli articoli 72 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa³⁾.

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RS 631.0

³⁾ RS 172.021

Art. 8 Collaborazione degli organi doganali

Gli organi doganali trattengono le merci di cui all'articolo 3. Ne informano l'Ufficio federale dell'economia esterna, il quale decide circa la procedura ulteriore.

Art. 9 Collaborazione con le autorità straniere e con le Nazioni Unite

¹ Le autorità della Confederazione competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità straniere competenti e con le Nazioni Unite e coordinare i loro accertamenti.

² Esse possono in particolare richiedere la produzione delle informazioni necessarie da parte delle autorità straniere e delle Nazioni Unite. A tale scopo possono comunicare loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, il destinatario delle merci, gli elementi costitutivi e la tecnologia, nonché informazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione, se l'autorità straniera:

- a. è vincolata dal segreto d'ufficio; e
- b. garantisce che le informazioni vengono utilizzate unicamente ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza e non sono ritrasmesse.

Art. 10 Assistenza giudiziaria a favore delle autorità straniere e delle Nazioni Unite

¹ Le autorità della Confederazione competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti comunicare alle autorità straniere competenti e alle Nazioni Unite le informazioni giusta l'articolo 9 capoverso 2, se:

- a. le informazioni sono necessarie in vista della prevenzione o del perseguimento penale di reati commessi all'estero;
- b. il servizio richiedente è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. il servizio richiedente garantisce che le informazioni vengono utilizzate unicamente in modo conforme ai fini della presente ordinanza e non sono ritrasmesse;
- d. il servizio richiedente conferma che le informazioni saranno utilizzate in una procedura penale all'estero soltanto se sono state fornite successivamente giusta le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale; e
- e. la reciprocità è garantita.

² Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 11 Utilizzazione delle informazioni

Le autorità svizzere possono utilizzare le informazioni soltanto nell'ambito della presente ordinanza. È fatta salva l'utilizzazione nell'ambito di una procedura penale.

Art. 12 Prescrizioni di esecuzione

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica è autorizzato a emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 3 giugno 1992, alle ore 12.00.

3 giugno 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin